



COMUNE DI VITA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

ORDINANZA N. 9 DEL 10/04/2025

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI - ELIMINAZIONE DELLE STERPAGLIE E PULITURA DI AREE PRIVATE – STAGIONE 2025.

IL SINDACO

Premesso:

- **Che** il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenza anche della pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree, e nei bordi stradali;
- **Che** tale condizione oltre a causare problemi di ordine igienico sanitario, in quanto favorisce il proliferare di insetti e topi, determina rischi per la pubblica incolumità in particolar modo nel periodo estivo con l'insorgenza ed il prorogarsi d'incendi che oltre ad incidere sul decoro della città e a costituire nocumento igienico-sanitario;
 - **Che** le caratteristiche orografiche, climatiche e vegetali del territorio comunale sono tali da poter far innescare incendi di particolare gravità e tali da compromettere la pubblica incolumità;

Accertato che l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia, che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n°1 del 2 gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile" e in particolare:
 - l'art. 3, comma 1, lettera c), secondo cui i Sindaci vengono definiti, nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile, autorità territoriali di

protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;

– l'art. 6 in base al quale i Sindaci nella qualità di autorità territoriali di protezione civile esercitano, nel rispetto delle direttive adottate all'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale esercitano, le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni;

– l'art. 12 che definisce le responsabilità del Sindaco per finalità di protezione civile, le attribuzioni dei comuni nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile e che lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza costituisce una funzione fondamentale dei Comuni;

- il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n°773 e s.m.i;
- le Leggi Regionali n°16 del 06/04/1996 e n°14 del 31/08/1998 e s.m.i.;
- la Legge 21/11/2000, n°353 recante la "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i;

• il D.L.vo n°267 del 18/08/2000 e s.m.i in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

• il Titolo III del D.to L.vo n°139 dell' 08/03/2006 e s.m.i in materia di Prevenzione

Incendi;

- il D.Lgs n°152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 3606/2007;

PRESO ATTO che con il Decreto Legge 24 giugno 2014 n°91, convertito in Legge 11/08/2014 n°116 che modifica il D.lgs n°152 del 03/04/2006, riguardante la bruciatura dei residui vegetali ed in particolare l'art. 14 comma 8 lett. b) che così recita “all'art. 256 bis dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6 bis le disposizioni del presente articolo e dell'art. 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse: di tale materiale e consentita la combustione di piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro (art. 14 comma 8 Legge n° 116 del 11/08/2014) nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali, agricoli e forestali è sempre vietata”. (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno);

VISTA la legge n°116 del 11/08/2014;

VISTO il Decreto Assessoriale Territorio e Ambiente n° 234/Gab del 30/09/2014, che recepisce quanto previsto dall'art. 14 comma 8 Legge n° 116 del 11/08/2014, che ha introdotto il comma 6 bis all' art. 182 del D. Lgs. 03/04/2006, n° 152;

VISTI gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

VISTI gli artt. 14 e 29 del codice della strada 30 Aprile 1992, n°285.

ORDINA

ai sensi dell'art.54, comma 4, dello stesso T.U.E.L. come modificato dall'art.6, comma 4, del D.L. 25 maggio 2008, n°92, convertito in Legge n°125 del 24/07/2008:

Art. 1 - Durante il periodo compreso tra la data del **15 giugno 2025** ed il **15 ottobre 2025** è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti sul territorio comunale di:

- a) accendere fuochi;
- b) usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- c) di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.

Art. 2 - E' fatto, altresì, divieto di accensione dei fuochi, come indicato dall'Art. 1, nelle giornate calde e ventose con avvisi di preallerta (Arancione) e attenzione (Rosso) medio/alta incendi, secondo gli avvisi di Protezione Civile - Rischi Incendi - diramati dal DRPC, nel periodo dell'anno che va dal 1° gennaio al 14 giugno e dal 16 ottobre al 31 dicembre.

Art. 3 - I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a proprie cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio o potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per il regolare esercizio della viabilità stradale mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. Nei terreni ricadenti in zone soggette a particolari vincoli di tutela ambientale (siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale, etc. ...), gli interventi di ripulitura o apertura di viali parafuoco, nel rispetto delle specifiche norme di tutela vigenti per i siti stessi, dovranno essere preventivamente concordati con gli Enti e le Autorità territorialmente competenti alla loro gestione e vigilanza, nonché con il Distaccamento Forestale di riferimento.

Nei terreni di estensione superiore a mq 3.000 (tremila) e qualora le relative dimensioni lo consentano, è ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera area, l'apertura di viali parafuoco distanti almeno metri 6,00 (sei) dal confine con le proprietà limitrofe al terreno, da estendere a metri 20,00 (venti) in corrispondenza dei confini su strada (anche se trattasi di strade vicinali, trazzere, etc. ...).

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.

Art. 4 - La sterpaglia, la vegetazione secca in genere, presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno dei centri urbani, dovranno essere eliminate per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a mt. 20,00.

Art. 5 - I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 50,00.

Art. 6 - Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all'art. 3 fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanta rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari), purché si provveda, nell'una e nell'altra eventualità e tramite apposita

documentazione, ad informare tempestivamente della circostanza gli Uffici Comunali di Protezione Civile, fatta salva, in caso di inadempienza e di tale mancata preventiva comunicazione, l'applicazione individuale delle relative sanzioni ed implicazioni penali di cui al successivo art. 9. Tali obblighi fanno, altresì, carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

Art. 7 - Al fine di consentire un razionale ed efficace controllo territoriale da parte degli Organi preposti a ciò (anche in relazione alle responsabilità imputabili in caso di incendi), i soggetti obbligati agli adempimenti di cui all'art. 3 che abbiano provveduto alla loro esecuzione sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco, per il tramite dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Il semplice accertamento, da parte degli Organi elencati al successivo art.12, della mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art.9 nonché diffida ad adempiere da 3 a 10 giorni, secondo la gravità della situazione valutata dai citati Organi e con obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti.

Art. 8 - Fermo restando il divieto assoluto di accensione e bruciature delle stoppie e di qualsiasi materiale vegetale su tutti i terreni del territorio comunale nel periodo suindicato, gli interventi di pulizia potranno continuarsi anche oltre il succitato termine del 15 giugno con obbligo di rimuovere il materiale proveniente dalla pulizia dei terreni a cura e spese degli interessati, mediante conferimento differenziato presso appositi centri, con divieto assoluto, comunque, di abbandonare sulle predette aree cumuli di alcun genere.

Art. 9 - Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del Codice Penale, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni:

- i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalle angolazioni necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 173,00** ad **euro 695,00**. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI;
- nel caso di mancata osservanza degli artt.1, 2 e 3 della suddetta Ordinanza si applicherà la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs n 267/2000;
- per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da **euro 51,00** ad **euro 258,00** così come previsto dall'art. 40, comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n° 16;
- nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio durante il periodo dal **15 giugno** al **15 ottobre**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad **euro 1.032,00** e non superiore ad **euro 10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000;
- trovano, inoltre, applicazione le disposizioni previste dal D. Lgs. 152/2006.

Art. 10 - Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, fermo restando, comunque, l'obbligo della pulizia/bonifica delle aree interessate, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del C.P.

Art. 11 - Chiunque avvisti un incendio è obbligato a darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Municipale, fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione ai seguenti numeri telefonici:

- **112** numero di emergenza richiedendo l'intervento dei Vigili del Fuoco o del Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale
- **0924-955926** Comando Polizia Municipale di Vita

Art. 12 - Gli Ufficiali e gli Agenti di Pubblica Sicurezza, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e il Comando di Polizia Municipale, sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza.

Art. 13 - Alla presente Ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo del Comune nel sito internet: www.comune.vita.tp.it

Art. 14 - La presente Ordinanza decorre dal **15/06/2025** a tutto il **15/10/2025**, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 2 della presente ordinanza e fatto salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del periodo previsto dall'art. 1, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria.

DISPONE

che copia della presente Ordinanza venga notificata a mezzo PEC ai seguenti Organi istituzionali:

1. **Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo** di Trapani
PEC: protocollo.preftp@pec.interno.it
2. **Responsabile della Polizia Municipale** del Comune di Vita, Sede
3. **Dipartimento Regionale della Protezione Civile** di Palermo
PEC: dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it
4. **Libero Consorzio Comunale di Trapani**
PEC: provincia.trapani@cert.prontotop.it
5. **Comandante della Stazione dei Carabinieri** di Vita
PEC: ttp28029@pec.carabinieri.it
6. **Ispettorato Ripartimentale delle Foreste** di Trapani
PEC: irftp.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it
7. **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco** di Trapani
PEC: _com.trapani@cert.vigilfuoco.it
8. **Comando della Guardia di Finanza, Tenenza** di Castelvetrano
PEC: tp1400000@pec.gdf.it
9. **Comando Provinciale della Guardia di Finanza** di Trapani
PEC: tp0500000p@pec.gdf.it
10. **Azienda Foreste Demaniali** di Trapani
PEC: dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it
11. **Questore c/o Polizia di Stato** di Trapani
PEC: gab.quest.tp@pecps.poliziadistato.it
12. **Commissariato della Polizia di Stato** di Alcamo
PEC: dipps185.5100@pecps.poliziadistato.it

13. **ANAS S.p.A.**

PEC: anas.sicilia@postacert.stradeanas.it

14. **Responsabile del Settore dell'Area Tecnica Sede.**

INFORMA

che il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi della Legge n° 1034 del 06/12/1971, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del medesimo, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell'art.23 dello Statuto Regionale, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del provvedimento, ovvero entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Prefetto di Trapani.

Sarà cura della Segreteria pubblicare la presente ordinanza all'albo pretorio on line del Comune di Vita e trasmettere la presente all'Ufficio preposto per le notifiche di legge, nonché provvedere alla trasmissione della stessa agli organi giurisdizionali sopra individuati.

Il Sindaco

Riserbato Giuseppe / InfoCamere S.C.p.A.

Atto Sottoscritto in Firma Digitale